

Dec.Ass. 31 marzo 2004 ⁽¹⁾.

Criteri per l'accesso e l'erogazione del contributo per le spese sostenute dalle famiglie adottive per le adozioni internazionali, di cui all'art. 7 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 ⁽²⁾.

(1) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 maggio 2004, n. 20.

(2) Emanata dall'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 184/1983, modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;

Vista la legge n. 476/1998;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 legge quadro di riforma recante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a favore delle persone ed a sostegno delle famiglie a garanzia della qualità della vita, delle pari opportunità e dei diritti di cittadinanza in coerenza con gli articoli 2, 3, 38 della Costituzione;

Visto il D.P.Reg. 4 novembre 2002 "Linea-guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 22 novembre 2002, n. 53 che, in attuazione della legge n. 328/2000, prevede tra gli obiettivi prioritari il sostegno alla famiglia e la tutela dei minori e degli adolescenti, l'affido e l'adozione, anche attraverso la programmazione e realizzazione di azioni rese a rimuovere gli ostacoli economici;

Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10: "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia che, in materia di adozioni internazionali, per sostenere il nucleo adottivo, persegue obiettivi per la rimozione degli ostacoli nella fattispecie a carattere economico, che possono inficiare le condizioni di disponibilità da parte degli aspiranti futuri genitori adottivi;

Visto l'art. 7, comma 1, che prevede l'erogazione di un contributo fino al 50% delle spese sostenute dalle famiglie affidatarie, sulla base di parametri predeterminati ed in conformità alle competenze in materia delegate dallo Stato alle autonomie locali;

Vista la legge 29 dicembre 2003, n. 22: "Bilancio annuale della Regione siciliana per l'esercizio 2004 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006";

Ritenuto necessario procedere alla definizione dei criteri per l'ammissibilità al suddetto contributo, nonché le procedure ed i termini di inoltro delle istanze e le modalità di erogazione dello stesso;

Decreta:

Art. 1

In applicazione dell'*art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2003* che prevede l'erogazione di un contributo fino al 50% delle spese sostenute dalle famiglie adottive, sono approvati i criteri per l'accesso ai benefici, nonché le procedure per la presentazione delle istanze e le modalità di erogazione dello stesso, così come definiti nel documento (allegato A) che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, ai sensi della *legge 14 gennaio 1994, n. 20* e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Allegato A

Criteri per l'erogazione del concorso alle spese per le adozioni internazionali sostenute dalle famiglie adottive (*art. 7, comma 1, legge regionale n. 10/2003*). Definizione delle procedure, dei parametri individuati e modalità di erogazione

1) In applicazione dell'*art. 7, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10* al fine di promuovere l'istituto dell'adozione internazionale (*legge n. 476/1998*), con la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali concede contributi fino al 50% delle spese sostenute dalla famiglia adottiva per l'espletamento delle procedure relative all'adozione internazionale, sulla base dei criteri di seguito indicati.

2) Possono presentare istanza per la concessione del contributo gli esercenti la potestà familiare del minore/i, in possesso della cittadinanza italiana e residenti nel territorio della Regione siciliana che abbiano adottato minori a decorrere dal 16 agosto 2003, data di entrata in vigore della *legge regionale n. 10/2003*, in possesso della certificazione rilasciata dall'ente autorizzato attestante la data di inserimento del/i minore nel nucleo adottivo.

3) Il contributo spetta a condizione che l'Indicatore situazione economica (I.S.E.E.) equivalente del nucleo familiare, computato secondo le disposizioni di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* e del regolamento attuativo approvato con *D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221* e successive modifiche ed integrazioni viene fissato nella misura seguente:

a) 50% delle spese sostenute per condizioni economiche I.S.E.E. sino ad E 20.000,00;

b) 40% delle spese sostenute per condizioni economiche I.S.E.E. sino ad E 26.000,00;

c) 30% delle spese sostenute per condizioni economiche I.S.E.E. superiori ad E 26.000,00.

Il contributo è dovuto per la parte eccedente l'importo delle spese sostenute per l'adozione internazionale detratto dalla dichiarazione dei redditi, e certificato dall'ente autorizzato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* (vedi *legge n. 476/1998, art. 31, comma 3, lettera O*).

4) I soggetti, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno produrre istanza entro un anno dall'ingresso del minore in Italia. Detta istanza, redatta su specifico schema predisposto da questa Amministrazione regionale, allegato al presente atto (allegato B) e resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli *articoli 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*, dovrà essere inoltrata al comune di residenza, corredata dalla seguente documentazione:

a) attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., patronato, comuni o enti abilitati);

b) fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori adottivi ai sensi degli *articoli 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000*;

c) certificazione delle spese sostenute rilasciata dall'ente autorizzato;

d) certificazione rilasciata dall'ente autorizzato attestante la data di inserimento del/i minore/i nel nucleo adottivo.

5) Il comune di residenza, acquisita la suddetta documentazione, provvederà entro 45 giorni alla relativa istruttoria e, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, inoltrerà richiesta di concessione del contributo corredando la stessa con l'istanza presentata dalla coppia beneficiaria e con fotocopia di tutta la documentazione presentata. La richiesta dell'ente locale dovrà essere inoltrata all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, via Trinacria n. 34 - 90144 Palermo. L'Amministrazione regionale annualmente provvederà alla redazione della graduatoria delle domande pervenute tenendo conto delle condizioni reddituali e dei criteri fissati dal presente documento, in ordine di priorità per i nuclei familiari:

a) che hanno adottato minori portatori di handicap fisico, psichico e/o sensoriale o di patologie croniche certificato dalle competenti autorità sanitarie;

b) che hanno adottato più minori;

c) in cui sono presenti altri minori, anche in affidamento familiare.

Ai sensi dell'*art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2003* si procederà all'erogazione del contributo, per il tramite del comune di residenza, secondo l'ordine di graduatoria. Le istanze eventualmente non ammesse a contributo per insufficienza dello stanziamento annuale di bilancio, saranno inserite d'ufficio nella graduatoria dell'esercizio finanziario successivo a quello di richiesta.

6) Per l'esercizio finanziario 2004 i comuni dovranno presentare le istanze inoltrate dai soggetti beneficiari residenti sul proprio territorio entro il 30 giugno 2004; a partire dall'esercizio 2005, i comuni dovranno presentare a questo Assessorato le istanze inoltrate dai soggetti beneficiari

residenti sul proprio territorio, entro il 15 settembre dell'anno solare in corso. L'Amministrazione regionale, dopo aver redatto la graduatoria annuale, provvederà all'erogazione del contributo spettante, per il tramite del comune competente per territorio.

7) Nel caso in cui questo Assessorato riscontrerà economie relative all'anno finanziario di riferimento, le somme residue andranno a cumularsi con lo stanziamento dell'esercizio finanziario successivo.